



“STUDIO E MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA TRANSITANTE E SVERNANTE IN ITALIA – ANALISI DEL TREND DEMOGRAFICO ALI D’ITALIA”

PROTOCOLLO OPERATIVO MONITORAGGIO

Il progetto “ Studio e monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico - ALI D’ITALIA”, proposto dalla Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale (FANBPO), con sede in via Fausto Vagnetti 12, Anghiari (AR) prevede l’attuazione di tre protocolli di ricerca:

1. **ALI d’ITALIA**: determinazione dell’età della beccaccia attraverso la lettura della sospensione della muta alare. Raccolta e lettura dell’ala destra di beccaccia conferita dai cacciatori durante il periodo venatorio tramite apposite buste-contenitore che recano anche l’individuazione dei dati su: peso, località e decade di prelievo dei soggetti abbattuti.
2. **Raccolta dell’ICA - Indice Cinegetico di Abbondanza**, durante il periodo venatorio attraverso la registrazione di ciascun cacciatore aderente al Progetto all’applicazione on line “BECCAPP”;
3. **Raccolta dell’ICA - Indice Cinegetico di Abbondanza**, per il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, effettuato dalla data di chiusura della caccia fino al 15 marzo, attraverso la registrazione di ciascun cacciatore-monitoratore, formato da appositi Corsi, all’applicazione on line BECCAPP.

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 227 del 25 giugno 2013, che al punto **3.1 Obiettivi generali di pianificazione** prevede *di organizzare e avviare un’attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio*, al punto **3.11 Banche dati faunistiche** prevede che “ *La realizzazione delle banche dati faunistiche è necessariamente collegata alla attività di monitoraggio della fauna, attività che finora è stata svolta solo in modo parziale ed inorganica. La realizzazione e la costante implementazione della banca dati diventeranno uno strumento operativo fondamentale per predisporre opportune modifiche e aggiornamenti al piano faunistico venatorio e alla relativa valutazione ambientale strategica (VAS)*, al punto **6. Piano di Monitoraggio** prevede che tra gli indicatori individuati per lo svolgimento del piano di monitoraggio del Piano faunistico-venatorio, al fine di controllare e valutare costantemente l’efficacia del piano durante gli anni della sua applicazione, è previsto il Monitoraggio e censimento di alcune specie d’interesse venatorio e conservazionistico, tra le quali rientra la beccaccia, questo Dipartimento ha ritenuto necessario attivare le opportune forme di monitoraggio della beccaccia, specie sulla quale, per le sue caratteristiche eco-etologiche, sussistono notevoli carenze di informazioni relativamente alla consistenza, alla fenologia di migrazione ed alle fluttuazioni stagionali di presenza in epoca di svernamento e migrazione pre-nuziale.

Per tale attività di monitoraggio, si è pertanto ritenuto operare in adesione al progetto proposto dalla FANBPO, al fine di uniformare la raccolta dei dati in ambito regionale a quella effettuata nelle altre Regioni italiane che hanno aderito o aderiranno al Progetto.

Il protocollo di attuazione in adesione a quanto previsto nel suddetto Progetto prevede quanto segue:

1. L'attività di monitoraggio della specie beccaccia con il cane da ferma potrà essere realizzata esclusivamente dai cacciatori (di seguito chiamati "monitoratori") che risultano abilitati ad operare a seguito della frequenza, e al superamento del test finale, ai corsi specifici organizzati da questo Dipartimento e i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato al D.R.S. n. 1790 del 26/11/2018 di approvazione dell'elenco stesso.
 - I Servizi per il Territorio, articolazioni territoriali periferiche di questo Dipartimento, avranno cura di rilasciare ai monitoratori residenti nella rispettiva circoscrizione territoriale, l'attestazione secondo lo schema (A) allegato al presente documento; inoltre, individueranno, tra i monitoratori delle rispettive circoscrizioni, un nominativo di riferimento per tutte le comunicazioni e indicazioni relative alle attività da svolgere.
 - Gli operatori e conduttori cinofili svolgeranno l'attività di monitoraggio su base volontaria.
 - Durante lo svolgimento della propria attività di monitoratore, ogni operatore è direttamente responsabile della propria incolumità, dell'incolumità dei cani coinvolti e di eventuali danni che dovesse arrecare e che pertanto la Regione Siciliana non risponde per eventuali infortuni occorsi ai volontari e/o ai loro cani, né per eventuali danni a cose e/o persone causati dagli stessi o dai loro cani durante l'attività di monitoraggio.

2. L'attività di monitoraggio si divide in due fasi:
 - fase coincidente con il periodo di prelievo della beccaccia consentito dal calendario venatorio;
 - fase di monitoraggio dello svernamento dalla data di chiusura della caccia al 15 marzo successivo.

3. I monitoratori abilitati dovranno, in funzione della fase e del periodo in cui opereranno, effettuare le seguenti attività:
 - a) per ogni uscita di caccia o di monitoraggio, effettuare la raccolta dei dati cinegetici e di abbondanza, con compilazione della scheda d'inserimento dati predisposta sull'Applicazione denominata "BECCAPP" disponibile nel sito www.beccapp.it, riportando le informazioni raccolte durante le giornate di caccia alla beccaccia, anche senza abbattimenti, nonché gli incontri effettuati nel periodo riservato al monitoraggio;
 - b) conferire alla FANBPO, anche tramite le Ripartizioni faunistico venatorie, l'ala destra di almeno il 50% degli esemplari di beccaccia abbattuti durante l'annata venatoria, debitamente preparate e essiccate secondo le istruzioni fornite durante i corsi, e contenute all'interno delle buste fornite dalla stessa FANBPO; il frontespizio delle buste dovrà essere debitamente compilato;
 - c) consegnare tutte le schede di caccia/monitoraggio compilate (frontespizio busta) e le ali dei capi abbattuti, secondo le seguenti due scadenze: entro il 31 dicembre di ogni anno la riconsegna per il materiale/schede raccolte tra l'epoca di inizio della caccia e tale data; entro il 30 aprile per la riconsegna delle schede di caccia/monitoraggio compilate e le ali dei capi abbattuti dopo il 31 dicembre; la riconsegna del materiale (schede e ali dei capi abbattuti) dovrà essere effettuata presso le Ripartizioni faunistico venatorie.

4. Il monitoraggio si esplica con lo svolgimento di tutte le attività indicate con le lettere a), b) e c) del punto 3. e i monitoratori hanno l'obbligo di compilare la scheda d'inserimento dati predisposta sull'applicazione denominata "BECCAPP" disponibile nel sito www.beccapp.it. L'espletamento di tale obbligo sarà vincolante per la partecipazione alle operazioni di monitoraggio successive alla chiusura della stagione venatoria alla

beccaccia; pertanto saranno autorizzati ad espletare tale monitoraggio con cane da ferma solo i monitoratori che avranno effettuato entro il 31/12 di ciascun anno la prima consegna di ali e **schede relative allo sforzo di caccia**.

5. Il protocollo di monitoraggio dello svernamento, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia, prevede i seguenti indirizzi operativi:
- si svolge nel periodo che va dalla chiusura della caccia alla beccaccia al 15 marzo di ogni anno nell'ambito territoriale di caccia di residenza ed eventualmente nell'ambito territoriale di caccia di ammissione, se espressamente autorizzato, avendo cura di raccordarsi con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per il territorio nel quale il monitoratore intende operare;
 - ogni uscita prevede la presenza di un soggetto abilitato al monitoraggio, che è responsabile della compilazione ed inserimento dei dati nella scheda d'inserimento dati predisposta sull'applicazione denominata "BECCAPP", disponibile nel sito www.beccapp.it, con l'ausilio di un numero massimo di cani pari a due;
 - durante le uscite di monitoraggio dello svernamento, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia, il monitoratore deve essere in possesso sia dell'attestazione relativa all'idoneità conseguita al corso per "monitoratore", sia della autocertificazione comprovante l'idoneità del cane/i condotto/i a svolgere tale l'attività;
 - le uscite di ogni singolo monitoratore si svolgono con una frequenza massima di tre giorni alla settimana, e minima di almeno tre uscite nell'arco del periodo di rilevamento;
 - la durata giornaliera delle verifiche prevede un massimo di 3 ore di attività consecutive da svolgersi tra le ore 7:00 e le ore 17:00, esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica;
 - oltre alla mancata riconsegna dei dati di monitoraggio previsti nel presente atto, è motivo di esclusione dalla autorizzazione ad operare qualsiasi infrazione, contestata al soggetto monitoratore, alla normativa vigente in materia di caccia.
6. Gli operatori in possesso di abilitazione al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma abilitato a tale attività, sono autorizzati allo svolgimento del monitoraggio dello svernamento, in epoca successiva alla chiusura della caccia, della specie beccaccia con cane da ferma.

L'attività di monitoraggio è consentita nel territorio della Regione Siciliana, limitatamente alle aree individuate dai Servizi per il Territorio articolazioni territoriali periferiche di questo Dipartimento, nell'ambito territoriale di caccia di residenza e/o nell'ambito territoriale di caccia di ammissione, se espressamente autorizzato.

L'attività di monitoraggio con cane da ferma può essere svolta anche all'interno dei demani forestali regionali e nelle R.N.O. gestite direttamente dall'amministrazione regionale; in tal caso, il Servizio per il Territorio competente, avrà cura di comunicare tempestivamente alle autorità presenti sul territorio, aventi compiti di vigilanza (Corpo Forestale Regionale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, etc.), le date, i nominativi e i luoghi, in cui i monitoratori saranno presenti.

7. Affinchè i monitoratori possano esercitare l'attività di monitoraggio con cane da ferma nel periodo dello svernamento, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia negli anni successivi al primo anno di monitoraggio, sarà *conditio sine qua non*, l'aver effettuato gli adempimenti di cui al punto 3.